

## **SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVANTI DELLA LEGGE “BOSSI – FINI”**

### *?? Il permesso di soggiorno ed il contratto di soggiorno per lavoro.*

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene subordinato alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso è quella prevista dal contratto di soggiorno ed in ogni caso non può superare i nove mesi in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale, un anno nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, due anni nel caso di contratto a tempo indeterminato.

La nuova logica che informa la disciplina proposta è quella secondo cui, a parte i casi di visti temporanei per turismo, motivi di studi ecc., gli stranieri extracomunitari possono ottenere il permesso di soggiorno in quanto siano muniti di un contratto di lavoro. Ciò costituisce la prima garanzia diretta ad evitare che possano stabilirsi in Italia coloro che non hanno una possibilità di sostentamento, né abbiano perciò un progetto di integrazione nel paese ospitante.

Al momento della richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è stata introdotta, con un emendamento della relatrice alla camera, la necessità di sottoposizione del richiedente ai rilievi fotografici al fine di superare gli attuali problemi di identificazione.

### *?? La regolazione dei flussi.*

Il testo Bossi – Fini introduce una maggiore flessibilità rispetto alla disciplina vigente nella determinazione dei flussi annuali di ingresso che avviene mediante un decreto del Presidente del Consiglio, con possibilità di decreti infra-annuali ove se ne ravvisi la necessità. Si prevedono altresì meccanismi di consultazione con le Regioni e con gli Enti Locali al fine della determinazione dei flussi stessi.

### *?? Lo sportello unico per l'immigrazione.*

In ogni Provincia viene istituito lo sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. E' a tale ufficio che il datore di lavoro deve presentare la richiesta nominativa di nullaosta al lavoro, corredata da una serie di ulteriori documenti tra cui quello relativo alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero.

### *?? I ricongiungimenti familiari.*

L'articolo 23 della legge Bossi-Fini va a modificare la disciplina dei ricongiungimenti familiari attualmente contenuta nell'articolo 29 del T.U. La possibilità di ricongiungimento dei genitori a carico viene limitata al caso in cui non vi siano altri figli o qualora siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Viene inoltre abrogata la possibilità di ricongiungimento per i parenti entro il terzo grado.

### *?? Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.*

Il testo di legge contiene alcune importanti novità in tema di contrasto alle immigrazioni clandestine. Esso viene rafforzato mediante l'inasprimento delle sanzioni penali già previste e tramite l'ampliamento dei poteri di intervento delle forze di polizia italiane e delle navi militari. La disciplina è stata integrata da un decreto legge che prevede la possibilità di sequestro e distruzione delle navi usate per il trasporto di clandestini, le cosiddette "carrette del mare".

### ?? *Le espulsioni*

Il meccanismo di espulsione viene completamente riformato al fine di superare le inefficienze mostrate dalla applicazione della Turco-Napolitano. In particolare si prevede che la forma ordinaria di espulsione sia quella del provvedimento, immediatamente esecutivo, di accompagnamento coattivo alla frontiera. Per superare gli attuali problemi di identificazione degli irregolari è stabilito un allungamento dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea in modo da non vanificare gli effetti del provvedimento di espulsione.

### ?? *Sanatoria*

L'articolo 33 del testo Bossi-Fini prevede una limitata regolarizzazione dei lavoratori stranieri riferita solo a coloro che svolgono lavori di particolare rilevanza sociale. E' perciò prevista la possibilità di regolarizzazione per le cosiddette "badanti" che svolgono attività di assistenza a persone portatrici di handicap o non totalmente autosufficienti e a coloro che svolgono attività di collaborazione domestica limitatamente ad una persona per nucleo familiare. Il Governo con un decreto-legge ha esteso la possibilità di regolarizzazione anche ad altri lavoratori adibiti ad altre attività.

Roma, 7 novembre 2002

Dott. Francesco Semeraro  
Funzionario I<sup>a</sup> commissione Affari Costituzionali